



# COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA

## PROVINCIA DI PESCARA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Verbale n. 13  
Adunanza del 31/05/2023

**OGGETTO: MODIFICHE/INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/202/R/RIF DEL 18/01/2022. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO.**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **18:40** nella sala Consiliare Via San Rocco di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge in seduta ordinaria in prima convocazione e risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTE	CONSIGLIERI	PRESENTE
PETRILLI Biagio Piero	<input checked="" type="checkbox"/>	TARQUINIO Marilena	<input checked="" type="checkbox"/>
SPEZZA Teodoro	<input checked="" type="checkbox"/>	DI LORENZO Stefania	<input checked="" type="checkbox"/>
MACCARONE Sara	<input checked="" type="checkbox"/>	GIULIANI Pietrangelo Berardino	<input checked="" type="checkbox"/>
DE SANCTIS Quintino	<input checked="" type="checkbox"/>	CAIANO Nunzio	<input checked="" type="checkbox"/>
GLIECA Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	TROTTA Dino	<input type="checkbox"/>
MONTOPOLI Angelo	<input checked="" type="checkbox"/>		

Assegnati	11	In Carica	11	Presenti	10	Assenti	1
-----------	----	-----------	----	----------	----	---------	---

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, Presiede il Signor **BIAGIO PIERO PETRILLI** nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Raffaella Isceri con funzioni di verbalizzazione.

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto e regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000);
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c.1 del D.Lgs. n.267/2000).

Il Sindaco invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione di seguito riportata avente ad oggetto:

**MODIFICHE/INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO.**

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

Dato atto che, a seguito di quanto sopra esposto il Consiglio Comunale del Comune di Castiglione a Casauria, con propria deliberazione n. 24 del 30/07/2021, ha approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Viste le disposizioni previste dalla delibera n. 15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che determinano una sostanziale integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (Tari), a seguito delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente, si ritiene altresì opportuno rivisitare alcuni aspetti regolamentari già adottati da questo Ente;

Visto lo schema del nuovo Regolamento Comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI), nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette integrazioni e modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a

quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma del quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Visti altresì:

- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: “775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”;
- il D.M. Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 (pubblicato in G.U. 26 aprile 2023, n. 97) che differisce al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio

provvisorio sino a quella data;

Dato atto che:

- il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;
- per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Ritenuto che alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario nonché opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla rivisitazione ed adeguamento del vigente regolamento TARI;

Esaminato lo schema del nuovo Regolamento Comunale disciplinante la TARI, opportunamente rivisitato ed adeguato nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle suddette integrazioni e modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Ritenuto dover disporre l'invio del presente atto all'Organo di revisione Contabile di questo ente per l'acquisizione del prescritto parere;

Visti:

- il d.Lgs. n. 267/2000 e il d.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità

Per tutto quanto riportato, il Sindaco

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il nuovo “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*”, opportunamente rivisitato ed adeguato nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle suddette integrazioni e modifiche ai sensi della deliberazione di Arera n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, il quale, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale dello stesso;

- 3) di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere note le modifiche;
- 4) di dare atto che:
  - il suddetto regolamento, in considerazione della sua approvazione entro il termine di cui all'art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, produrrà i suoi effetti con decorrenza 1° gennaio 2023;
  - per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia;
- 5) di disporre l’invio del presente atto all’Organo di revisione Contabile di questo ente per l’acquisizione del prescritto parere;
- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 7) di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione del nuovo “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” per l’anno 2023.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Sindaco e ritenuto di doverla approvare;**

Visto il D.Lgs.n.267del 18/8/2000 e s.m.i.;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:

- tecnico e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000, reso con verbale n. 5 in data 25/05/2023;

Dato atto del visto di conformità dell'azione amministrativa reso dal Segretario Comunale;

Con la votazione che dà il seguente esito: presenti n. 10, votanti n. 10, favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Caiano N. Giuliani P.);

### **DELIBERA**

di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo dai punti 1 a 7, che qui si intendono integralmente riportati e confermati.

Inoltre,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con la votazione che dà il seguente esito: presenti n. 10, votanti n. 10, favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Caiano N. Giuliani P.);

### **DELIBERA**

di dichiarare, stante l'urgenza del rispetto dei termini previsti per l'approvazione della nuova disciplina regolamentaria, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue:

**Il Segretario Comunale**  
f.to Avv. Raffaella Isceri

**Il Sindaco**  
f.to Arch. Biagio Piero Petrilli

n. Reg. **0283** Pubbl. Lì **23/06/2023**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line comunale il giorno **23/06/2023** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (*art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267*);

Dalla residenza comunale, li **23/06/2023**



**Il Segretario Comunale**  
f.to Avv. Raffaella Isceri

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4°, del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*);
- è stata pubblicata all'albo on-line comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Dalla residenza comunale, li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
f.to Avv. Raffaella Isceri

***PARERI PREVENTIVI in ordine alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto:***

**MODIFICHE/INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO.**

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ESERCITATO IN SEDE PREVENTIVA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS C. 1 DEL D. LGS. 267/2000 E SS. MM. E II. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE ADOTTATA

**1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - *bis*, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità.

- Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente ovvero in quanto mero atto di indirizzo.
- Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

***ADDI', 24/05/2023***

***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO***

***F.to UBALDO DI NARDO***

\*\*\*\*\*

**2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – *bis*, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, si esprime il seguente parere di regolarità contabile:

- FAVOREVOLE**
- NON FAVOREVOLE** per le seguenti motivazioni:

.....  
.....

***ADDI', 24/05/2023***

***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO***

***F.to UBALDO DI NARDO***

# ***COMUNE DICASTIGLIONE A CASAURIA***

*(Provincia di Pescara)*



## ***REGOLAMENTO TARI***

(art. 1, cc. 641 e succ., legge 27 dicembre 2013, n. 147)

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 31/05/2023

# **INDICE**

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO
- Art. 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
- Art. 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Art. 4 - SOGGETTO ATTIVO
- Art. 5 - SOGGETTO PASSIVO
- Art. 6 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO
- Art. 7 - DEFINIZIONI
- Art. 8 - LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO
- Art. 9 - DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI
- Art. 10 - AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO
- Art. 11 - DECORRENZA DEL TRIBUTO
- Art. 12 - VINCOLO DI SOLIDARIETA'
- Art. 13 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE

## **CAPO II CALCOLO DEI COSTI E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI**

- Art. 14 - PIANO FINANZIARIO
- Art. 15 - COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA
- Art. 16 - COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

## **CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA**

- Art. 17 - CATEGORIE DI CONTRIBUENZA
- Art. 18 - UTENZE DOMESTICHE
- Art. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 20 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Art.21 - UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 22 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 23 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE
- Art. 24 - AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 25 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

#### **CAPO IV**

### **DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI**

Art. 26 - ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

Art. 27 – RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO

Art. 28 – RIDUZIONI PER MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI

Art. 28 BIS – CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

Art. 29 - CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARI

Art. 30 - RIDUZIONI PER L’AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 31 - RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

Art. 32 - RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

Art.33 – ULTERIORI RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

#### **CAPO V**

### **DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO E TRIBUTO PROVINCIALE**

Art. 34 - TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 35 - TRIBUTO PROVINCIALE

#### **CAPO VI**

### **DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO**

Art. 36 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

Art. 37 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Art. 38 - TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

Art. 39 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO

Art. 40 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI ANCHE DEI VERSAMENTI ORDINARI

Art. 41 - INTERESSI

Art. 42 - RIMBORSI e COMPENSAZIONE

Art. 43 - RICHIESTE DI INFORMAZIONI, DI RETTIFICA E RECLAMI

Art. 44 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Art. 45 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

#### **CAPO VII**

### **ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO**

Art. 46 - ACCERTAMENTI

Art. 47 - SANZIONI

Art. 48 - CONTENZIOSO

Art. 49 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### **CAPO VIII**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 50 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Art. 51 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
**ISTITUZIONE DEL TRIBUTO**

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
3. La classificazione dei rifiuti urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui al D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Art. 2**  
**OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, statuita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013.
2. Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
  - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
  - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
  - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

**Art. 3**  
**GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

Ai fini della gestione e della classificazione dei rifiuti, ad ogni effetto di legge, si richiamano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice Ambientale) come modificato dal D.lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 4**

#### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

#### **Art. 5**

#### **SOGGETTO PASSIVO**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.
4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
6. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio di competenza.

#### **Art. 6**

#### **PRESUPPOSTO OGGETTIVO**

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tre lati, a qualsiasi uso adibiti.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
  - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

## **Art. 7**

### **DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
  - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;

- d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## Art. 8

### LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Sono altresì esclusi dal tributo:
  - a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
  - b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
  - c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
  - d. le superfici dei condomini di cui all'articolo 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva;
  - e. le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola o delle attività connesse ai sensi dell'art. 2135 C.C.
  - f. solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con altezze inferiori a m. 1,5;
  - g. i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie);
3. Sono altresì esclusi dal tributo:
  - a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. In particolare, sono escluse le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia,

di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

b. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nel caso di locali esclusi dal tributo ai sensi delle precedenti lettere a) o b) del comma 3 che si trovino all'interno di fabbricati a destinazione ordinaria e quindi accatastati assieme a locali soggetti al tributo, la loro incidenza in termini di superficie da sottrarre al tributo viene calcolata in maniera proporzionale alla superficie calpestabile, tenuto conto delle superfici convenzionali che influiscono sulla superficie catastale.

5. Le circostanze che determinano la non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell'occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso sarà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 9**

#### **DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI**

Sono assoggettabili alla tassa tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, delle utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.

#### **Art. 10**

#### **AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO**

1. Sono escluse dall'applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 3 dell'articolo 8, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.
2. Sono altresì escluse:
  - a) le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione;
  - b) le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo;
  - c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - d) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di lavaggio.

## **Art. 11**

### **DECORRENZA DEL TRIBUTO**

1. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
2. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 38, con rimborso del tributo eventualmente versato, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente/contribuente, dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore ovvero di recupero d'ufficio.
4. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente/contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 38, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente/contribuente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Le variazioni di tariffa saranno, di regola, conteggiate a conguaglio.
5. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 4, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

## **Art. 12**

### **VINCOLO DI SOLIDARIETA'**

I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 e 9, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

## **Art.13**

### **ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

## CAPO II

### COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

#### Art. 14

#### PIANO FINANZIARIO

1. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.
2. Il Piano Economico Finanziario è predisposto dal soggetto gestore giusta delibera di ARERA n. 363/2021/rif/r e delle successive deliberazioni e determinazioni assunte in materia dalla medesima autorità.
3. Il Piano Finanziario è approvato/validato dal Comune ovvero dall'autorità competente ai sensi della vigente disciplina normativa.

#### Art. 15

#### COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe della TARI sono determinate secondo i criteri indicati dall'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013 e nel rispetto del principio europeo "*chi inquina paga*".
2. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva le tariffe sulla base del Piano Finanziario, tenendo conto di:
  - quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie;
  - usi e tipologia, distinguendo le utenze domestiche da un lato e le utenze non domestiche dall'altro;
  - per le utenze non domestiche, tipologia di attività idonea ad incidere sulla produzione dei rifiuti;
  - *per le utenze domestiche, numero dei componenti del nucleo familiare;*
3. Le tariffe sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile per uno o più coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa di rifiuti.
4. La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

#### Art. 16

#### COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. La valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio.

### **CAPO III**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA**

##### **Art. 17**

##### **CATEGORIE DI CONTRIBUENZA**

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
2. Le categorie di contribuenza sono quelle individuate nell'allegato A) al presente regolamento.
3. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite nell'allegato A), sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. Le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
5. Al fine dell'applicazione della tariffa in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi) a meno che non siano accatastati autonomamente.

##### **Art. 18**

##### **UTENZE DOMESTICHE**

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc.
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata alla sola superficie dei predetti fabbricati, senza computare il numero dei componenti del nucleo familiare.
3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai successivi art. 37 e 38, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a

uno. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:

- il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
  - il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di ricovero permanente.
3. La decorrenza della variazione alla composizione del nucleo familiare di cui al comma 6 decorre dalla data di presentazione della relativa istanza.
  4. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.
  5. In sede di applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche esistenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, con possibilità di conguaglio in caso di variazioni successivamente verificatesi.

#### **Art. 19**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare, l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

#### **Art. 20**

#### **CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze nonché sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

#### **Art. 21**

#### **UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili.

## **Art. 22**

### **CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da allegato A, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. La tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.

## **Art. 23**

### **DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) ovvero ai fini del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011.
2. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.
3. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.
4. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla emanazione dell'apposito provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 645, della legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
6. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., il tributo è altresì calcolato a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.
7. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.

#### **Art. 24**

### **AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

#### **Art. 25**

### **APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Come previsto al comma 656 dell'art. 1, della legge n. 147/2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 40 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.
2. Sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche la tariffa è ridotta al 20% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

#### **CAPO IV**

### **DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI**

#### **Art. 26**

### **ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI**

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

## Art. 27

### RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:

E' ridotta al 33% la TARI dovuta relativamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a. del 20% per le abitazioni con unico occupante, a condizione che il titolare dell'utenza abbia un reddito ISEE non superiore ad € 10.000,00 e non possieda, oltre a quello in cui dimora abitualmente, se di proprietà, altre unità immobiliari nel territorio nazionale;

b. del 30% per le unità immobiliari e/o per le aree scoperte, che siano adibite ad attività produttive, commerciali e di servizi con un uso stagionale nell'anno solare, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata, anche in forma tacita, dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

3. È prevista la riduzione del 20% della tariffa per le abitazioni, con superficie utile superiore a mq. 40 escluse le pertinenze, che siano occupate da due persone, a condizione che:

a. uno degli occupanti l'unità immobiliare sia una badante regolarmente assunta, ai sensi del CCNL di colf e badanti, con diritto di vitto ed alloggio;

b. il titolare dell'utenza domestica abbia un reddito ISEE, con riferimento all'anno precedente quello per cui si richiede la riduzione, non superiore a € 15.000,00, sia in precarie condizioni di salute con una percentuale di invalidità al 100%, non goda di assistenza da parte del Servizio Sanitario Locale, e non possieda, a qualsiasi titolo, nel territorio nazionale, altre unità immobiliari, escluse le pertinenze, oltre a quella adibita a propria dimora.

4. È prevista la riduzione del 20% della tariffa per i nuclei familiari composti da due persone, che abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Castiglione a Casauria, escludendo dal computo eventuali ulteriori occupanti portatori di handicap con invalidità al 100%, a condizione che:

a. tutti i componenti il nucleo familiare, risultante dai registri anagrafici, ad esclusione di eventuali portatori di handicap con invalidità al 100%, devono aver compiuto il 65-esimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento del tributo;

b. nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di altre unità immobiliari, oltre quella destinata a propria dimora abituale, e relative pertinenze;

c. la superficie dell'unità immobiliare oggetto di riduzione non sia inferiore a mq. 40, escluse le pertinenze;

d. il reddito ISEE complessivo del nucleo familiare, con riferimento all'anno precedente a quello per cui si richiede la riduzione, non sia superiore a:

- € 15.000,00, nel caso in cui nel nucleo familiare non siano presenti portatori di handicap con invalidità al 100%;

- € 20.000,00, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti portatori di handicap con invalidità al 100%.

5. È prevista la riduzione del 50% della tariffa per i primi 3 anni solari per le giovani coppie, che acquisiscono la residenza anagrafica nel Comune di Castiglione a Casauria, che occupano un'abitazione con contratto di affitto regolarmente registrato, a condizione che abbiano un'età non superiore a 35 anni e contestualmente un reddito complessivo ISEE, con riferimento all'anno precedente quello per cui si richiede la riduzione, non superiore a € 15.000,00.

6. È prevista la riduzione del 50% della tariffa per i nuclei familiari la cui unica fonte di reddito è costituita dalla cassa integrazione guadagni, dall'indennità di disoccupazione o di mobilità, e per i nuclei familiari che versano in condizioni di grave disagio dovuto alla mancanza assoluta di reddito; la predetta riduzione è rapportata al periodo in cui permane la situazione di disagio.

### **Art. 28**

#### **RIDUZIONI PER MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI**

1. Sono riconosciute riduzioni tariffarie in relazione ai seguenti criteri:

- a) le utenze domestiche compostaggio domestico, secondo quanto previsto nel successivo art.29;

### **Art. 28-bis**

#### **CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO**

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani a norma dell'art. 183, comma 1, lett. b - ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, possono conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 sono escluse dalla corresponsione della sola quota variabile.
3. Ai fini del beneficio di cui al comma 2, le utenze non domestiche interessate devono presentare, a mezzo pec al Comune, perentoriamente entro il 30 giugno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo:
  - a) Modulo di comunicazione sottoscritto dal legale rappresentante con il quale è manifestata sia la volontà di avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e sia l'impegno espresso di non conferire al servizio pubblico alcuna tipologia di rifiuti urbani prodotti dalla propria attività. In ogni caso di violazione dell'impegno, anche se non formalizzato, trova applicazione il comma 7 del presente articolo;
  - b) Copia dei contratti sottoscritti con i singoli operatori privati di cui al comma 1;
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica deve presentare, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, al Comune, idonea documentazione

attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero, che deve contenere le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
  - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta con il relativo codice ATECO;
  - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
  - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
  - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
5. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione il Comune comunica l'esito della verifica all'utente.
  6. L'opzione disciplinata dal comma 1 del presente articolo è vincolante per l'utenza non domestica per un periodo non inferiore a due anni. È fatta salva la facoltà di presentare al Gestore del servizio la richiesta di rientro anticipato al servizio pubblico. La richiesta, che produce effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, deve inderogabilmente essere presentata, a mezzo pec al Gestore del servizio entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello del rientro, ai fini della verifica di fattibilità in termini tecnico – organizzativi. Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla richiesta, la stessa deve intendersi come accolta.<sup>1</sup>
  7. La quota variabile viene esclusa, ai sensi del comma 3, in via previsionale. Nel caso di omessa presentazione della documentazione di cui al comma 4, ovvero nel caso in cui risulti comprovato il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 al servizio pubblico in violazione delle previsioni di cui al comma 3 lett. a) del presente articolo, si procederà al recupero della quota variabile indebitamente esclusa con applicazione delle sanzioni e degli interessi nella misura di legge
  8. Per le utenze non domestiche che non intendono avvalersi della facoltà prevista dal presente articolo, e quindi nell'assenza della prevista comunicazione presentata nei termini di cui sopra, permanendo conseguentemente le stesse all'interno servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani di cui al comma 1, trova applicazione, senza soluzione di continuità, la disciplina agevolativa vigente contemplata nel presente regolamento, se e nella misura in cui ne ricorrono i presupposti.

## **Art. 29**

### **RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

1. All'utenza domestica che effettua auto compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica una riduzione in misura pari al 20 % della tariffa totale del tributo.
3. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta al Comune da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore del servizio. La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore del servizio o, negli altri casi, dalla data di presentazione dell'istanza stessa.
4. Il Gestore del servizio può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dal contribuente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica dell'auto compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.
5. All'esito della verifica di cui al comma 4 il Gestore del servizio, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, invia specifica comunicazione a mezzo pec al Comune per la revoca dell'agevolazione applicata.
6. In caso di cessazione dell'attività di compostaggio il contribuente è tenuto a darne formale comunicazione al Comune nei termini di cui all'art. 27, comma 2, riconsegnando altresì al Gestore del servizio la compostiera se ricevuta. La riduzione cessa in ogni caso di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione anche in mancanza della relativa comunicazione.

## **Art. 30**

### **RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b – ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 è riconosciuta una riduzione percentuale della quota variabile del tributo.
2. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti di cui al comma 1 che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge.
3. La percentuale di riduzione è determinata sulla scorta della seguente formula:

$$[Q/(Kd \times S)] \times 100$$

- a) Q è la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 che l'utenza dimostri di avere avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati,
- b) Kd è il coefficiente di produttività specifica per metro quadrato approvato per la relativa categoria;

c) S è la superficie soggetta a TARI.

La riduzione così determinata non può in ogni caso eccedere la quota variabile del tributo.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando, a pena di decadenza, nei modi e nei termini di cui all'art. 28 bis, comma 4, apposita dichiarazione contenente, almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

5. La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

### **Art. 31**

#### **RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI**

Per le superfici delle utenze non domestiche in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali, sono applicati gli abbattimenti indicati al successivo articolo 33.

### **Art. 32**

#### **RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano questi ultimi, l'intera superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da

idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, delle seguenti misure percentuali:

<b>Descrizione categoria</b>	<b>Riduzione superficie</b>
Parrucchiere, barbiere, estetista	20%
Falegnamerie	30%
Autocarrozzerie	30%
Autofficine meccaniche, elettrauto, gommisti	20%
Distributori di carburante	20%
Studi medici	20%
Cantine vinicole	15%
Macellerie	30%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.

4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

5. Nel caso di attività produttive che diano luogo, in via continuativa e prevalente, a rifiuti speciali, sono esclusi dalla tassazione, ai sensi del comma 1, anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano esclusi dalla detassazione i magazzini destinati, anche solo parzialmente e/o promiscuamente:

a) al deposito di prodotti o merci non impiegati nell'attività produttiva;

b) al deposito di prodotti o merci destinati alla vendita e/o commercializzazione;

c) al deposito di prodotti o merci destinati alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

6. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. Nel caso dei magazzini di cui al comma 5, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva di rifiuti speciali e che i medesimi sono destinati esclusivamente al deposito o allo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo.

### **Art. 33**

#### **ULTERIORI RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE**

1. E' prevista una riduzione della tariffa, nella misura del 20%, per i primi tre anni solari di attività, comprensivi di frazione per il primo anno di attività fino al 31 dicembre dello stesso, a favore di coloro che richiedano la partita I.V.A. per intraprendere una nuova attività d'impresa; la riduzione non spetta a coloro che cessano l'attività e ne intraprendono un'altra con lo stesso codice attività entro sei mesi dalla cessazione, e alle attività che costituiscono una mera prosecuzione dell'attività precedente, anche nel caso in cui si tratti di soggetti diversi. Quest'ultima fattispecie si verifica quando l'attività non presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità (conferimento dell'unica azienda in società, donazione d'azienda padre-figlio, successione d'azienda, cessione d'azienda, operazione di trasformazione, scissione o fusione d'azienda, scioglimento di una società di persone con prosecuzione dell'attività da parte di un socio). Costituisce, inoltre, sostanziale continuità di attività, ancorché, svolta da altro soggetto, quella iniziata con denuncia SCIA, presso locali già precedentemente adibiti, nei 30 giorni antecedenti, alla stessa tipologia di attività produttiva; la riduzione tariffaria è aumentata:

- a) al 35% in caso di assunzione di un dipendente con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) al 50% in caso di assunzione di almeno due dipendenti con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Per usufruire delle riduzioni tariffarie i soggetti di cui ai precedenti commi, entro il 31 dicembre di ogni anno, dovranno presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Castiglione a Casauria apposita richiesta utilizzando la modulistica, all'uopo predisposta dall'Ufficio, debitamente compilata in tutte le sue parti, allegando la documentazione eventualmente richiesta, pena la decadenza dal beneficio. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

### **CAPO V**

#### **DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO**

### **Art. 34**

#### **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico

passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da tali soggetti.

2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato del 50 % .
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del di quanto dovuto a titolo di canone ex art. 1, comma 816 e ss., della Legge 27 dicembre, n. 2019, n. 160.
6. Per tutto quanto non previsto dai commi da precedenti, si applicano, se e in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

#### **Art. 35**

### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992.

#### **CAPO VI**

### **DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO**

#### **Art. 36**

### **OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **Art. 37**

#### **CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

1. La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, e comunque non oltre il termine del 30 giugno dell'anno successivo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Il Comune rilascia/invia apposita ricevuta, attestante la presa in carico della dichiarazione che vale quale richiesta di attivazione del servizio ai sensi della vigente disciplina di ARERA.
  2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 90 giorni da quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. Il Comune rilascia/invia apposita ricevuta, attestante la presa in carico della dichiarazione che vale quale richiesta di variazione o cessazione del servizio ai sensi della vigente disciplina di ARERA.
- 2bis. Per l'anno di imposta 2023, con riferimento alle fattispecie di cui ai commi 1 e comma 2 che si siano realizzate prima della presente modifica regolamentare, i termini previsti decorrono dalla data di adozione della relativa delibera di approvazione della modifica stessa.
3. La dichiarazione, originaria/di attivazione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere, almeno:
    - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
    - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
  - f) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
  - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
  - h) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato.
  - i) il recapito postale, di posta elettronica/PEC [o fax] al quale inviare la dichiarazione.
4. La dichiarazione, originaria/di attivazione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere, almeno:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo [denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ..., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, attività prevalente e relativo codice ISTAT e CODICE ATECO (in mancanza del codice ATECO si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, con facoltà di sopralluogo)];
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e, per le unità immobiliari diverse da quelle di categoria D, i dati catastali dei locali e delle aree, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, se esistente; nel caso di specchi acquei destinati ad ormeggio/posti barca devono essere indicati il n. della concessione, se presente, il n. complessivo dei posti barca, e comunque sempre la consistenza (larghezza x lunghezza) di ciascun o del singolo posto barca.
  - d) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
  - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile ...);
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
  - g) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato.
  - h) il recapito postale, di posta elettronica/PEC [o fax] al quale inviare la dichiarazione;
5. La dichiarazione di originaria/di attivazione, di variazione o di cessazione deve altresì contenere, al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti:
- a) informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade;

- b) le corrette modalità di conferimento dei rifiuti ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta
  - c) le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio
6. La dichiarazione originaria/di attivazione, di variazione o di cessazione deve essere presentata direttamente all'ente (allo sportello fisico) o inviata per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o a mezzo fax con allegata copia del documento di identità o inviata in via telematica con posta certificata, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli, ovvero compilabile online. In caso di invio postale fa fede la data risultante dal timbro postale di partenza, in caso di invio a mezzo fax/mail, la data di ricevimento.
  7. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di cui al comma 1, il tributo non è dovuto a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso dei locali od aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
  8. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono presentare la dichiarazione di subentro o di cessazione entro il termine di cui al comma 1.
  9. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
  10. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

### **Art. 38**

#### **TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO**

1. La TARI è corrisposta in n. 3 rate alle seguenti scadenze:
  - 1° rata e unica entro il **30/06** dell'anno di competenza;
  - 2° rata entro il **30/09** dell'anno di competenza;
  - 3° rata entro il **31/12** dell'anno di competenza;
2. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

3. Il Comune provvede ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento *contenente la data di emissione, il termine di scadenza che, con riferimento alla prima rata ovvero al pagamento di dell'unica rata, non può comunque essere inferiore ad almeno 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data di emissione* e la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi.

4. A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata AR/PEC, contenente l'indicazione del termine entro il quale procedere al versamento del dovuto. In difetto del pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, si procederà alla notifica di avviso di accertamento per il recupero del tributo in tutto o in parte non versato, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di legge, nonché degli ulteriori accessori ed oneri di riscossione.

### **Art. 39**

#### **VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs.241/1997 mediante modello F 24, ovvero attraverso PAGO PA come disciplinato dall'articolo 5 del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. o mediante le altre modalità previste dalle leggi vigenti nel tempo.
2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

### **Art. 40**

#### **DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI ANCHE DEI VERSAMENTI ORDINARI**

1. È riconosciuta la possibilità di rateizzare, sino ad un massimo di 5 rate mensili costanti con applicazione degli interessi nella misura del vigente tasso legale, ciascuna delle rate di cui all'art. 39, comma 1.
2. Possono richiedere la rateizzazione delle singole rate di cui all'art. 39 i contribuenti:
  - a. che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  - b. che versino in situazioni si trovino in condizioni economiche disagiate;
  - c. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere presentata, entro la scadenza del termine di pagamento riportata nell'avviso di pagamento di cui si chiede la rateazione, completa dell'eventuale documentazione di cui al medesimo comma. La dilazione/rateazione può essere concessa alle condizioni previste dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate/entrate tributarie

#### **Art. 41**

#### **INTERESSI**

1. In caso di dilazione, rateazione, rimborso e accertamento gli interessi dovuti sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 42**

#### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta, purché la dichiarazione di cessazione sia presentata entro il termine di cui all'art. 38, comma 2. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione si prende, quale riferimento, la data della sua effettiva presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti. Sulla istanza, il Comune provvede entro 120 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.  
e deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 41 bis, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Nel caso in cui il contribuente, ai sensi dell'art. 42 bis comma 4, abbia presentato l'istanza di rettifica del tributo dovuto quale risulta dai singoli avvisi di pagamento, l'importo di quanto eventualmente erroneamente già versato in eccesso è portato in detrazione nel primo avviso di pagamento utile successivo alla riposta, se capiente. Ove sia stata formulata istanza di rimborso, si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 43**

#### **RICHIESTE DI INFORMAZIONI, DI RETTIFICA E RECLAMI**

1. Il contribuente può presentare al Comune richieste di informazioni, reclami scritti o richieste di rettifica degli avvisi di pagamento nei modi di cui all'art. 38, comma 6, del presente regolamento

utilizzando l'apposita modulistica. In difetto la comunicazione contenere, almeno, le seguenti informazioni identificative del contribuente stesso:

- a) il nome, il cognome e il codice fiscale;
  - b) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
  - c) il servizio a cui si riferisce il reclamo (*raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade<sup>2</sup>*, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
  - d) il codice utente;
  - e) l'indirizzo e il codice utenza;
  - f) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati
2. In relazione richieste scritte di informazioni e/o ai reclami scritti di cui al comma 1 il Comune provvede, di norma mediante posta elettronica/PEC, se indicata dal contribuente, entro 30<sup>3</sup> giorni lavorativi, a trasmettere apposita risposta nella quale sono indicati, almeno, il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
3. In relazione al reclamo scritto, oltre a quanto previsto dal comma 2, devono essere indicati:
- a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
  - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata;
4. In relazione alla richiesta di rettifica del tributo dovuto quale risulta dai singoli avvisi di pagamento, il Comune provvede mediante raccomandata A/R o PEC, entro 60 giorni lavorativi a trasmettere apposita risposta nella quale, oltre a quanto previsto dal comma 2, devono essere indicati:
- a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
  - b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
  - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

Si procede ai sensi dell'art. 42, comma 4.

#### **Art. 44**

#### **SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a €. 12,00 per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00 con riferimento ad ogni periodo

d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

#### **Art. 45**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile per la gestione inerente la TARI. Al funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

### **CAPO VII**

### **ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO**

#### **Art. 46**

### **ACCERTAMENTI**

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.

2. L'attività di controllo è effettuata sulla scorta del coordinato disposto di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e ss. mm. ii. e dell'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019 e ss.mm. ii..

3. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **Art. 47**

### **SANZIONI**

In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 694 a 701 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.

**Art. 48**  
**CONTENZIOSO**

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

**Art. 49**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del Reg. UE n. 679/2016.

**CAPO VIII**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 50**  
**CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**Art. 51**  
**ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**

3. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
4. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 30/07/2021, e s.m.e i.



## ALLEGATO A

### CATEGORIA UTENZE DOMESTICHE

<i>n° Categorie - UTENZE DOMESTICHE</i>
1 Nucleo familiare con <b>1</b> componente
2 Nucleo familiare con <b>2</b> componenti
3 Nucleo familiare con <b>3</b> componenti
4 Nucleo familiare con <b>4</b> componenti
5 Nucleo familiare con <b>5</b> componenti
6 Nucleo familiare con <b>6</b> o più componenti

### CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Cat.	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Pluri-licenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night-club